



COMUNE DI PASSIRANO

Provincia di Brescia

25050 - Piazza Europa, 16 – Codice Fiscale 00455600171 - Tel. 0306850557 - Fax 030653454
protocollo@comune.passirano.bs.it www.comune.passirano.bs.it

ORIGINALE

Preliminare n. 11

ORDINANZA N. 10 DEL 16-02-2021

Ufficio: ASS.TO ECOLOGIA

ORDINANZA FINALIZZATA ALL'IMPOSIZIONE DI ALCUNI LIMITI ALL'UTILIZZO NEL TERRITORIO COMUNALE DELLE AREE ESTERNE LIMITROFE AL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DISCARICA "EX CAVA VALLOSA" DALLA DATA DI EMISSIONE FINO A REVOCA

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese di **febbraio**,

IL SINDACO

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare l’art. 50 comma 5;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Testo Unico in materia ambientale”;
- la Legge n. 179 del 31/07/2002 con la quale l’area Brescia-Caffaro è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale;
- il D.M. 24/02/2003 con il quale è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale Brescia-Caffaro, di cui la discarica ex Cava Vallosa in Comune di Passirano è parte integrante.

Premesso che:

- nell’anno 2001 ASL e ARPA hanno condotto indagini approfondite nelle aree esterne adiacenti alla discarica ex Cava Vallosa, prendendo in considerazione diverse matrici e, nello specifico, terreno, alimenti di origine animale e vegetale e siero sanguigno umano;
- i risultati di tali indagini hanno mostrato il supero dei limiti delle concentrazioni di PCB e mercurio nel terreno in quasi tutti i campioni prelevati nei dintorni della discarica ex Cava Vallosa, presenza più o meno rilevante di PCB nel sangue in

sette persone su venti analizzate e contaminazione in alcuni degli alimenti di origine animale e vegetale esaminati;

- l’Amministrazione Comunale ha pertanto provveduto all’emanazione dell’Ordinanza Sindacale n. 14 del 24/04/2002 che vietava, in un raggio di 100 metri da alcuni punti indicati da ASL e ARPA, l’alimentazione, con foraggi prodotti nelle zone riconosciute contaminate, di animali destinati direttamente o con i loro prodotti al consumo umano, il pascolo degli stessi animali, l’asportazione di terreno, il commercio e il consumo di prodotti per l’alimentazione umana e animale provenienti dalle aree in oggetto;
- nell’anno 2003 sono state eseguite da parte di ARPA ulteriori indagini sui terreni esterni adiacenti alla discarica “ex Cava Vallosa”;
- a seguito degli ultimi approfondimenti eseguiti da ARPA, ASL comunicava con nota prot. n. 8138 del 21/01/2004 all’Amministrazione Comunale di non avere evidenze tali da far ritenere nuovamente proponibile l’ordinanza nella sua formulazione originaria; per questo motivo ASL richiedeva di reiterare i divieti dell’ordinanza limitatamente alla coltivazione di vegetali destinati direttamente all’alimentazione umana e zootecnica (fieno e ortaggi) solo nelle zone ricomprese tra due punti specifici;
- nel corso del 2004 l’Amministrazione Comunale emetteva pertanto le Ordinanze Sindacali n. 1 del 12/01/2004 e n. 28 del 09/07/2004 rettificate secondo le indicazioni fornite da ASL;
- nel gennaio del 2005 l’Amministrazione Comunale emetteva l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 13/01/2005, di reiterazione dei divieti espressi con le precedenti ordinanze del 2004, limitatamente alla coltivazione di vegetali destinati direttamente all’alimentazione umana e zootecnica, fino a revoca (avvenuta con l’Ordinanza n. 8 del 06/03/2017).

Considerato che:

- nel Luglio 2013 l’Amministrazione Comunale ha concordato con ARPA l’esecuzione di un aggiornamento delle indagini sulle particelle catastali dei terreni privati limitrofi esterni al SIN discarica ex Cava Vallosa, oggetto delle precedenti indagini eseguite nel Maggio 2003;
- tali accertamenti erano finalizzati alla verifica della concentrazione di PCB presente nei terreni rispetto al nuovo valore di Concentrazione Limite Ammissibile (CLA) introdotto dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006 s.m.i. per la destinazione d’uso residenziale/verde pubblico pari a 0,06 mg/kg;
- in data 18 Novembre 2013 ARPA ha avviato le attività di campionamento;
- in data 27 Novembre 2014 ARPA ha trasmesso all’Amministrazione Comunale l’esito degli accertamenti analitici ambientali eseguiti nelle aree adiacenti esterne al SIN;
- ARPA ha rilevato che le indagini eseguite nel 2003 risultano difficilmente confrontabili con quelle eseguite nel 2013 e nello specifico segnala che:
 - rispetto ai precedenti campionamenti, eseguiti prelevando un singolo campione puntuale di ciascun mappale, ARPA ha optato, in linea con le indicazioni normative introdotte dal D. Lgs. 152/2006, per un campione

composito rappresentativo dell'intero mappale costituito in egual misura da prelievi semplici secondo uno schema di prelievo a X, indagando i primi 30 cm di terreno;

- rispetto ai precedenti campionamenti, riportati in cartografia in scala 1:10:000, i punti di prelievo della nuova indagine sono stati tutti georeferenziati ed è stata creata una scheda monografica per ciascun mappale oggetto di indagine;
- rispetto alla precedente indagine eseguita in bassa risoluzione, per la determinazione del PCB si è utilizzata una metodica ad alta risoluzione;
- nel 2002 il limite di riferimento per il parametro PCB, per i terreni a destinazione d'uso residenziale – verde pubblico, stabilito dal D.M. 471/99, era pari a 0,001 mg/kg; oggi tale normativa è stata superata dal D. Lgs. 152/2006 che prevede una concentrazione soglia di contaminazione per terreni a destinazione d'uso residenziale-verde pubblico più alta, pari a 0,060 mg/kg;
- le ultime indagini eseguite, che hanno interessato complessivamente 22 mappali, hanno evidenziato che:
 - nessun mappale ha registrato valori superiori alla concentrazione soglia di contaminazione per il parametro Mercurio, mentre 13 mappali hanno evidenziato superi per i parametri PCB e Diossine;
 - dal confronto con le precedenti analisi 3 maglie contaminate nel 2003 non risultano contaminate oltre gli attuali limiti, 6 maglie viceversa erano non contaminate nel 2003 ed ora lo sono, per le restanti 13 maglie sono confermati i risultati del 2003;
 - in alcuni casi i superi registrati sono minimi rispetto alle concentrazioni soglia dei terreni a destinazione residenziale e comunque nessuna maglia ha registrato superi rispetto alle concentrazioni soglia dei terreni a destinazione produttiva.

Considerato altresì che:

- in data 26/01/2015 si è svolta la Conferenza dei Servizi Preliminare alla presenza di ARPA ed ASL finalizzata all'esame dei risultati degli accertamenti ambientali eseguiti da ARPA nel Novembre 2013, anche al fine di valutare la revisione/aggiornamento dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 13 Gennaio 2005, attualmente in vigore, al fine di circoscrivere nel modo più preciso possibile il suo campo di applicazione;
- sulla base delle determinazioni assunte nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui sopra, il Comune nel Marzo 2015 ha predisposto un avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, nei confronti dei proprietari dei mappali contaminati, al fine di aggiornare i privati in merito agli esiti delle ultime indagini di ARPA, ribadire al contempo i divieti dell'Ordinanza Sindacale attualmente vigente, richiedere ai proprietari stessi indicazioni in merito all'effettivo utilizzo delle aree in oggetto, le tipologie di coltivazioni in atto ed informare in merito ai successivi monitoraggi e interviste che avrebbero dovuto essere eseguiti da ASL a valle dell'ottenimento da parte del Comune di un riscontro sull'utilizzo effettivo delle aree in oggetto;

- tutti i proprietari hanno trasmesso una dichiarazione in merito all’effettivo utilizzo delle aree in oggetto, che l’Amministrazione Comunale ha inoltrato ad ASL ed ARPA in data 09/06/2015;
- in data 13/05/2016 con comunicazione prot. n. 5780 del 13/05/2016 il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ASL Brescia, ora ATS, informa l’Amministrazione Comunale dell’impossibilità a procedere nell’effettuazione di tutti gli approfondimenti inizialmente concordati nell’ambito della Conferenza dei Servizi del 26/01/2015 (interviste ai residenti della zona al fine di comprendere chi utilizzava in passato le aree agricole, che ad oggi risultano contaminate; aggiornamento delle indagini epidemiologiche su eventuali cittadini esposti non indagati residenti nell’area Vallosa; aggiornamento degli accertamenti analitici su uova e latte) a causa della mancanza di consenso da parte degli interessati, ritenendo pertanto di aver esaurito tutte le indagini che è stato possibile effettuare;
- in data 20/07/2016 l’Amministrazione Comunale ha pertanto convocato un tavolo tecnico con i referenti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Brescia nell’ambito del quale l’Amministrazione ha richiesto indicazioni operative in merito alle modalità e contenuti per procedere alla revisione dell’Ordinanza Sindacale in essere.

Considerato che:

- nel marzo del 2017 l’Amministrazione Comunale ha emesso l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 06/03/2017, relativa all’imposizione di alcuni limiti all’utilizzo delle aree esterne limitrofe al SIN discarica “ex cava Vallosa”, sulla base delle disposizioni di cui sopra, in vigore fino al 31/12/2017;
- nel 2018 con ordinanza n. 8 del 09/02/2018 l’Amministrazione comunale ha confermato i limiti all’utilizzo nel territorio comunale delle suddette aree esterne limitrofe al SIN discarica “ex cava Vallosa” fino al 31/12/2019;
- con ordinanza n. 35 in data 24/04/2018, l’Amministrazione comunale ha recepito le indicazioni fornite da ATS Brescia con nota prot. 2409 del 20/02/2018 modificando in parte la suddetta ordinanza 8/2018;
- con ordinanza n. 43 del 07/08/2019 ha recepito ulteriori indicazioni fornite da ATS Brescia con nota prot. 82207/19 del 05/08/2019 acquisita nella medesima data al protocollo comunale n. 9973;
- con ordinanza n. 5 del 29/01/2020 e successiva modifica ordinanza n. 6 del 04/02/2020 ha recepito ulteriori indicazioni fornite da ATS Brescia con nota prot. 130470/19 acquisita al protocollo dell’ente al n. 16458 del 31/12/2019;

Vista la relazione finale del 25/06/2019 sugli esiti delle analisi dell’orto sperimentale di cui alla comunicazione ATS di protocollo n. 1560 del 27/01/2020;

Dato atto che con la medesima comunicazione di protocollo n. 1560 del 27/01/2020 ATS Brescia ha confermato che in merito all’Allegato C “Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato”, rivisto e integrato nel Dicembre 2015, ad oggi non esistono ulteriori aggiornamenti;

Richiamata la comunicazione di ATS prot. 115660/20 acquisita a protocollo dell’ente n. 18199 del 30/12/2020 con la quale ATS proponeva la proroga della precedente ordinanza

sindacale n. 5 del 29/01/2020 come modificata dalla successiva ordinanza n. 6 del 04/02/2020, persistendo le motivazioni di tutela sanitaria della popolazione;

Ritenuto quindi necessario adottare il presente atto a tutela della salute pubblica reiterando i limiti di utilizzo delle aree esterne al SIN “Ex Cava Vallosa” già contenuti nell’ordinanza n. 5/2020, modificata dall’ordinanza n. 6/2020, di seguito riproposti e dettagliati;

ORDINA

che, dall’entrata in vigore della presente e fino a revoca, fatta salva eventuale motivata variazione che intervenga antecedentemente alla data di scadenza del presente provvedimento, **sui mappali contaminati**, come rilevati nell’indagine ARPA di Novembre 2013 ed elencati nell’Allegato A e B, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, vengano rispettati i seguenti divieti:

1. È vietato utilizzare il terreno, intendendo con questo l’aratura, il dissodamento ed ogni altra operazione che comporti il contatto con il terreno stesso o l’inalazione di polveri da esso provenienti.
2. È vietata l’asportazione e lo scavo di terreno dalla zona.
3. È vietato l’allevamento in spazi aperti a terra di animali da cortile destinati direttamente all’alimentazione umana (polli, conigli, ecc.) o indirettamente (uova). E’ altresì vietato alimentare gli animali con granaglie, erba o prodotti zootecnici provenienti dalla zona contaminata.
4. È vietato il pascolo di animali.
5. È vietata la coltivazione di ortaggi destinati direttamente all’alimentazione umana ad eccezione di pomodoro, verza, aglio, cipolla, cetriolo, fagiolo, melanzana, pisello, cavolfiore e finocchio risultati indenni da inquinamento all’esito delle analisi dell’orto sperimentale 2018, come comunicato da ATS Brescia con nota prot. 6458 del 31/12/2019. Ove i cittadini volessero coltivare essenze non consentite nelle aree di interesse dell’ordinanza, allo scopo dovranno essere utilizzati cassoni di adeguata profondità, simulando una coltivazione in vaso di grande dimensione, riempiti di terra pulita, con l’uso di utensili esclusivi, per evitare contaminazioni crociate.
6. È vietato l’utilizzo, nei giardini privati, del materiale derivante dalle attività di sfalcio di tappeti erbosi, di trinciatura di arbusti, di taglio di sterpaglia e soli residui di potatura a contatto con il suolo; tale materiale potrà essere lasciato in situ o conferito a carico del privato, attraverso soggetti autorizzati, ad impianti di discarica autorizzata al trattamento di rifiuti non biodegradabili;
7. È vietata nelle aree agricole la raccolta del materiale vegetale, derivante dalle attività di sfalcio e/o trinciatura dei campi; il materiale può essere sottoposto sul posto ad aratura o avviato ad incenerimento.
8. È vietata la coltivazione di fieno destinato alla zootecnia.
9. È vietata la coltivazione di vegetali destinati all’uso umano (compreso l’autoconsumo) e zootecnico.

Previa istanza di deroga al Comune di Passirano – Area Tecnica – Ufficio Ecologia e Ambiente, nel mappale in esame potrà essere consentita la coltivazione

di frumento, triticale, mais, orzo, sorgo ed in genere graminacee per la produzione di granella e di trinciato nonché soia e girasole per la produzione di sola granella, alle seguenti condizioni:

- a) il ciclo produttivo agronomico, comprensivo delle operazioni di preparazione del terreno, semina, concimazione, diserbo, sarchiatura, irrigazione ed infine delle operazioni di raccolta dovrà essere rispettoso di quanto stabilito in Provincia nella Conferenza dei Servizi del 08 Ottobre 2007 ed indicato nel documento sulle “Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato” rivisto e integrato nel Dicembre 2015 (Allegato C);
- b) la raccolta dovrà essere limitata alla sola parte della pianta destinata ad uso alimentare zootecnico o umano (granella o fusto trinciato) per la quale il Comune ha concesso la deroga, sottponendo sul posto ad aratura le rimanenti porzioni del vegetale o avviando le stesse ad incenerimento; la raccolta delle porzioni di pianta non destinate ad uso alimentare umano o zootecnico ma alla produzione di biogas o all’uso di lettiera deve comunque essere autorizzata dalla specifica deroga;
- c) **prima di qualsiasi uso alimentare, diretto ed indiretto e non alimentare**, biogas e lettiera, i prodotti dovranno essere sottoposti ad analisi chimica volta a confermare l’assenza di contaminazione e l’idoneità alla destinazione prevista del prodotto raccolto, con la ricerca di tutti i contaminanti ritenuti da ATS di potenziale rischio sanitario riscontrati da ARPA sui mappali per ciascuna coltura (ad es. tossicità equivalente di PCB, PCDD/F). Le modalità con cui procedere al campionamento ed alle analisi verranno indicate con il successivo atto di deroga, conformemente a quanto verrà definito con gli organi competenti (ASL e ARPA); per granella di mais, trinciato di mais, granella di grano e granella di orzo ad uso zootecnico, è confermato l’esonero dall’obbligo dell’analisi chimica, con ricerca della tossicità equivalente di PCB, PCDD/F volta a confermare l’assenza di contaminazione, così come comunicato con nota ATS Brescia di cui al prot. 6458 del 31/12/2019;
- d) gli addetti alle operazioni agricole dovranno essere informati sul rischio connesso con la lavorazione di terreni contaminati e adottare le conseguenti misure di protezione individuale;
- e) il sollevamento di polveri e la formazione di aerosol durante le lavorazioni agricole dovrà essere impedito con gli opportuni accorgimenti e le operazioni agricole dovranno essere sospese in caso di vento.

10. È ammessa la coltivazione di piante da frutto, viti e ulivi alle seguenti condizioni:

- è necessario in fase di raccolta di uva e frutta utilizzare cassette chiuse per evitare il contatto del raccolto con il terreno contaminato;
- è necessario in fase di raccolta delle olive utilizzare telo impermeabile per evitare che le olive entrino in contatto con il terreno contaminato o in alternativa procedere al raccolto direttamente dalla pianta;
- è necessario in fase di potatura utilizzare teli impermeabili per la raccolta delle ramaglie; in alternativa, nel caso in cui le potature vengano accumulate a terra, le stesse dovranno essere avviate ad incenerimento.

11. È altresì ammessa la coltivazione di piante da frutto e viti alle seguenti condizioni relativamente alla raccolta:

- utilizzo di falde in cartone spesso 4mm posizionate tra ogni strato di cassette impilate sul bancale; le falde devono essere sostituite dopo il singolo utilizzo per evitare ogni sorta di contaminazione;
- oppure utilizzo di un telo da trincea impermeabile da applicare allo strato di cassette posizionate sul bancale;
- dal fondo delle cassette riempite, se destinate ad essere sovrapposte, devono essere rimossi strumentalmente i residui di terra adesa, minimizzando l'insudiciamento del fondo. Anche nella fase di trasferimento dal vigneto al luogo di lavorazione dovrà essere evitato il trascinamento di terriccio sul mezzo di trasporto, che potrebbe comportare un ulteriore rischio di contaminazione dell'uva. Tutte le operazioni dovranno essere svolte rispettando le norme di tutela dei lavoratori.

RICHIESTA DI DEROGA

I divieti riportati nei punti 1), 2), 9) di cui sopra potranno essere derogati dal Comune su motivata richiesta degli interessati con provvedimento specifico che riporti, in allegato, il parere rilasciato dagli enti competenti (ASL e ARPA), secondo quanto di seguito precisato.

Il Comune, al ricevimento della richiesta di deroga da parte del privato, provvederà ad inoltrarla all'ARPA e all'ATS per il parere di competenza, i quali potranno avvalersi di un supporto tecnico di ERSAF per gli aspetti agronomici e forestali.

Sono escluse dai divieti riportati nei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) della presente ordinanza:

- le aree per le quali è stata certificata l'avvenuta bonifica;
- le aree in cui le concentrazioni di contaminazione sono inferiori ai limiti di legge in base ai risultati delle indagini ambientali eseguite ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

DEMANDA

al Settore Polizia Locale del Comune di Passirano, alle Forze dell'Ordine, all'ARPA – Dipartimento di Brescia e all'ATS di Brescia il controllo del rispetto del presente atto, nell'ambito delle rispettive competenze;

AVVERTE

che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale “Inosservanza dei

provvedimenti dell'Autorità" e che il Comune potrà adottare d'ufficio e a spese dei trasgressori i provvedimenti più idonei a garantire il rigoroso rispetto dei divieti imposti;

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR – Sezione di Brescia nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo e contestualmente venga notificata ai proprietari dei mappali oggetto dell'ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Brescia, all'ARPA – Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Forze dell'Ordine ed al Settore Polizia Locale del Comune di Passirano.

Allegato A: Riferimenti catastali delle aree ricomprese nel perimetro dell'ordinanza: elenco mappali contaminati, livello di contaminazione rilevato da ARPA con le indagini del Novembre 2013.

Allegato B: Planimetria del perimetro dell'ordinanza. Si riportano le tavole di sintesi elaborate da ARPA con la perimetrazione dei mappali contaminati (PCB totali, Diossine totali) oggetto di ordinanza.

Allegato C: Migliori pratiche agrotecniche e sanitarie nelle aree con il suolo contaminato (a cura di ASL Brescia Dr. Sergio Carasi – Aggiornamento Dicembre 2015).

IL SINDACO
PASINI INVERARDI FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.